

MULTIRISCHI/SINISTRI

Contratto n AX2016010

AVETE BISOGNO DI ASSISTENZA DURANTE IL SOGGIORNO

Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE disponibile 24 ore su 24:

Tel. : +33 1 70 77 04 16

In caso d'incidente durante il vostro soggiorno, è indispensabile contattare subito per qualunque intervento il Centro di Assistenza di AXA ASSISTANCE. Verrà assegnato un numero di pratica l'unico che conferma la presa in carico degli interventi

Per segnalare sinistri di Infortuni di viaggio e di Responsabilità Civile del Viaggiatore

È necessario contattare AXA ASSISTANCE

+33 1 70 77 04 16

Per segnalare i sinistri di Annullamento, Partenza e Ritorno Mancati, Bagagli, Ritardi di trasporto, Interruzione del viaggio, Viaggi sostitutivi

Accedere al sito PRESENCE ASSISTANCE TOURISME:

www.gestion.presenceassistance.com

- Completare il campo "numero della vostra pratica di viaggio" con il numero di registrazione riportato sulla fattura d'iscrizione.
- Completare il campo "nome del passeggero principale" con il vostro nome e cognome.
- Completare il modulo di denuncia sinistro che vi permetterà di ottenere in pochi "click" una e-mail con l'indicazione del numero di pratica e dei documenti richiesti.

Attraverso questo sito potete inviarci le ricevute e monitorare lo stato di avanzamento della tua pratica in tempo reale.

Per informazioni riguardanti i dettagli delle garanzie si prega di contattare

PRESENCE ASSISTANCE TOURISME allo 0825 002 970 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 18,00

TABELLA DELLE GARANZIE

Spese di Annullamento Viaggio

	Massimale di garanzia	Franchigia
Rimborso delle spese di cancellazione addebitate dall'organizzatore in caso di: <u>VIAGGIO DA 0 A 15.000 € A PERSONA</u> 1 / Malattia con degenza, Incidente mortale dell'assicurato, dei suoi accompagnatori assicurati o del coniuge* che non viaggia 2 / Morte di un membro di famiglia che non viaggia** 3 / Malattia sen degenza dell'assicurato, Malattia o Infortunio di una persona che non viaggia, con o senza legami di parentela (escluso il coniuge*) 4 / Morte di una persona, con o senza legami di parentela, che non viaggia (esclusi membri della famiglia**) 5 / Qualunque evento casuale giustificato <u>VIAGGIO DA 15.001 a 50.000 € A PERSONA</u> 6 / Per qualunque motivo di annullamento e per tutti gli assicurati	Risarcimento massimo: 50.000 € a persona, 135.000 € per evento	1/ e 2/ 50€ a persona 3/4/ 10% dell'ammontare del sinistro minimo di 100 € a persona 5/ 20% dell'ammontare del sinistro minimo di 150 € a persona 6 / 10% dell'ammontare del sinistro minimo di 500 € a persona

* Coniuge : di diritto o di fatto

**I membri di famiglia : secondo la definizione prevista nel contratto

Mancata partenza - Mancato ritorno

	Massimale di garanzia	Franchigia
Risarcimento massimo per mancata partenza o ritorno	1.000 € per persona 10.000 € per evento	Senza franchigia

Assistenza Rimpatrio

	Massimale di garanzia	Franchigia
Rimpatrio sanitario	Costi effettivi	
Estensione del soggiorno in hotel	150 € per notte con un massimo di 10 notti	
Estensione del soggiorno in hotel di un amico dell'assicurato	150 € per notte con un	
Presenza di un amico per ospedalizzazioni maggiori di 7 giorni	Biglietto di andata e ritorno	
Rimpatrio della salma in caso di morte	Costi effettivi	
Spese funerarie	2.500 € per persona	
Ritorno dei familiari in caso di decesso dell'assicurato	Biglietto di ritorno semplice	
Rientro anticipato	Biglietto di ritorno	
Spese mediche all'estero	150.000€ per persona	150 € a persona
Rimborso delle cure odontoiatriche d'emergenza	150 € a persona Massimale per evento: 1.000.000 €	Franchigia spese mediche

Assistenza ai minori	Biglietto di andata e ritorno	
Spese di emergenza, ricerca e soccorso	4.500 € per persona Massimale per evento : 8.000 €	
Anticipo fondi	1.500 € per persona	
Invio di farmaci	Ricerca e spedizione	
Trasmissione di messaggi urgenti	Costi effettivi	
Assistenza legale	5.000 € per persona	
Anticipo per cauzione penale	10.000 € per persona	
Massimale per evento per la garanzia di assistenza al rimpatrio	1.500.000 €	

Bagagli

	Massimale di garanzia	Franchigia
Capitale assicurato A / Su presentazione di giustificativi	A / 2.000 € per persona Massimale per evento : 10.000 €	A / 45 € per pratica
Oppure B / Senza presentazione di giustificativi	B / 150 € forfait per persona Massimale per evento: 750 €	B / Senza franchigia
Risarcimento massimo per furto di oggetti di valore	500 € per persona	50 € per persona
Risarcimento massimo per furto di oggetti personali	1.000 € per persona	50 € per persona
Spese di prima necessità giustificate in caso di ritardo nella consegna A / Su presentazione della ricevuta di acquisto o di	A / 300 € per persona	24 ore
B / Senza presentazione della ricevuta di acquisto	B / 50 € forfait per persona	
Costi di rifacimento documenti d'identità	200 € per persona	Senza franchigia

Interruzione del viaggio

	Massimale di garanzia	Franchigia
Rimborso proporzionale	10.000 € per persona 100.000 € per evento	Senza franchigia

Sostituzione del viaggio

	Massimale di garanzia	Franchigia
Rimborso massimo per la sostituzione del viaggio	2.500 € per persona 25.000 € per evento	Senza franchigia

Infortunati di viaggio

	Massimale di garanzia	Franchigia
Capitale assicurato	15.000 € per persona Massimale per evento : 150.000 €	Infermità pari o meno del 10%

Responsabilità Civile del Viaggiatore

	Massimale di garanzia	Franchigia
Danni corporali	4.600.000 € per evento	
Danni materiali e immateriali	46.000 € per evento	80 € per pratica

Ritardo di Trasporto

	Massimale di garanzia	Franchigia
A seguito dell'arrivo in ritardo dell'aereo, del treno o della nave maggiore di 4 ore	150 € a tratta per persona con massimale per evento : 1.000 €	4 ore

DISPOSIZIONI GENERALI

DATI DELL' ASSICURATORE

Le garanzie contrattuali sono supportate dalla filiale irlandese della società **Inter Partner Assistance SA**, una società per azioni di diritto belga, con un capitale sociale di 11.702.613 euro, compagnia di assicurazioni autorizzata dalla Banca Nazionale Belga con il numero 0487, registrata a Bruxelles nel Registro delle Imprese con il numero 415 591 055, con sede sociale in Avenue Louise 166 interno 1, 1050 Bruxelles, Belgio.

Inter Partner Assistance, filiale irlandese di Inter Partner Assistance SA, ha sede in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (numero di registrazione 906006) ed opera sotto il controllo della Banca Centrale Irlandese. In qualità di compagnia di assicurazioni belga, Inter Partner Assistance è soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale Belga (Boulevard de Berlaimont 14-1000 Bruxelles - Belgio - PARTITA IVA BE 0203.201.340 - RPM Bruxelles - www.bnb.be).

Alcune delle garanzie del contratto, come il trattamento e la protezione dei dati, sono supportate da **AXA Travel Insurance** (Numero di registrazione 426087), con sede in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda.

Tutte queste società sono parte del Gruppo AXA Assistance.

Le **richieste di** assistenza vanno effettuate al Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE al seguente numero di telefono: +33 1 7077 0416.

Le **dichiarazioni di Sinistro** vanno fatte sul sito on-line del prestatore di servizi PRESENCE ASSISTANCE TOURISME al seguente indirizzo: www.gestion.presenceassistance.com.

DEFINIZIONI E CAMPI D'APPLICAZIONE :

I termini contenuti nel Contratto non altrimenti definiti nei termini di Contratto, hanno il seguente significato sia al singolare che al plurale:

Infortunio : qualsiasi danno fisico accidentale, proveniente dall'azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna, certificata da un medico.

Infortunio Grave : qualsiasi danno fisico accidentale, proveniente dall'azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna, certificata da un medico e che implica la cessazione di ogni attività professionale o altra attività e che impedisce i movimenti autonomi.

Assicurato: la o le persone assicurate residenti nell'Unione Europea e in Norvegia.

Assicuratore: la società che sostiene le garanzie del contratto, ovvero:

- la società **Inter Partner Assistance SA**, con la sua filiale irlandese, con sede in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (numero di registrazione 906006), controllata dalla Banca Centrale Irlandese. Inter Partner Assistance è una filiale di Inter Partner Assistance SA, una società belga, con sede in Avenue Louise 166 interno 1, 1050, Bruxelles, sotto il controllo della Banca Nazionale Belga.
- società **AXA Travel Insurance** (numero di registrazione 426087), con sede in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda per

alcune garanzie contrattuali (trattamento e protezione dei dati).
Tutte queste società sono parte del Gruppo AXA Assistance.

Attentato : qualsiasi atto di violenza che costituisce un attacco criminale o illegale nei confronti di persone e / o cose nel paese in cui l'assicurato soggiorna, con l'obiettivo di seria turbativa dell'ordine pubblico. Questo Attentato sarà registrato dal Ministero degli Esteri francese.

Bagagli: la borsa o valigia dell'Assicurato e qualsiasi oggetto parte del suo bagaglio, con esclusione di oggetti personali, preziosi, abbigliamento portati dall'Assicurato e articoli elencati nel paragrafo "esclusioni" del capitolo "bagagli".

Catastrofe Naturale: intensità anomala di un agente naturale non provocata da interventi umani.

Centro Assistenza AXA ASSISTANCE : servizio assistenza operato da AXA ASSISTANCE.

Contratto : la polizza di assicurazione composta dalle presenti disposizioni generali e particolari e dalle Condizioni Particolari specifiche a seconda dei casi. Le disposizioni particolari prevalgono sulle disposizioni generali.

Domicilio: il luogo di residenza abituale dell'Assicurato. L'indirizzo fiscale è considerato come Domicilio in caso di controversia.

Lesioni personali : lesioni personali accidentali causate a Terzi;

Danni Materiali e Immateriali: deterioramento o distruzione accidentale di un bene materiale, e qualsiasi perdita finanziaria derivante dalla perdita del diritto di utilizzo del bene.

DOM-ROM, COM e Comunità sui generis abitate: Guadalupa, Martinica, Guiana Francese, Reunion, Polinesia Francese, Saint Martin, Saint Barthelemy, Nuova Caledonia.

Durata della Garanzia: le garanzie sono valide per la durata del Viaggio come indicato sul contratto di vendita o sulla fattura di prenotazione del Viaggio con un massimo di 90 giorni consecutivi, salvo disposizione espressa contraria.

Europa : per Europa si intende i paesi dell'Unione Europea compresi i Dom Rom Com e le Comunità *sui generis* abitate, la Svizzera e la Norvegia.

Evento: qualsiasi causa di conseguenze dannose, che possono comportare l'applicazione di una o più garanzie del Contratto.

Spese Funerarie: le spese di prima conservazione, mantenimento, messa in cassa, pianificazione dei trasporti specifici, conservazione dei resti obbligatoria per legge, sistemazione e messa in una bara di modello semplice, necessaria al trasporto e conforme alle leggi locali, **escluse le spese funerarie e di sepoltura**.

Spese di Ricerca : le spese per le azioni intraprese dai soccorritori e agenzie di soccorso, diverse dalle persone con le quali l'Assicurato viaggia, movimentate soprattutto con l'obiettivo di ricerca dell'Assicurato in un luogo privo o lontano da qualsiasi mezzo di soccorso organizzato.

Spese di Soccorso / Salvataggio : spese di trasporto dopo l'Incidente (una volta che l'Assicurato viene rinvenuto) dal punto in cui è avvenuto l'Incidente al più vicino ospedale.

Spese mediche: spese farmaceutiche, chirurgiche, visite specialistiche e di ospedalizzazione prescritte dal medico, necessarie per la diagnosi e il trattamento della patologia.

Spese di Trasporto: biglietti emessi da società di trasporto regolari o charter o un mezzo di trasporto appositamente noleggiato per il ritorno dell'Assicurato. I trasferimenti in autobus tra l'aeroporto e il luogo di soggiorno dell'Assicurato non sono inclusi.

Franchigia : importo che resta a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Degenza : soggiorno di più di 48 ore consecutive in un ospedale pubblico o private

Sciopero : azione collettiva consistente in un arresto di lavoro concertato da parte dei dipendenti di una società, un settore economico, una categoria professionale a sostegno di rivendicazioni.

Malattia: qualunque alterazione dello stato di salute o lesione fisica certificata da un medico.

Malattia Grave: qualunque alterazione dello stato di salute certificata da un medico, che coinvolga la cessazione di ogni attività professionale o meno e che richieda cure adeguate.

Membri di Famiglia: coniuge di diritto o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nipoti dell'Assicurato.

Oggetti Acquistati nel Corso del Viaggio: qualsiasi oggetto acquistato durante la Durata delle Garanzie del Contratto.

Oggetti Personali: macchina fotografica, videocamera, palmare, console di gioco portatili, lettori multimediali, computer portatile. Saranno garantiti solamente oggetti personali la cui data di acquisto è inferiore a 3 anni.

Oggetti Preziosi: gioielli, orologi, pellicce.

Sinistro : il verificarsi di un Evento previsto nel Contratto. Costituisce un unico Sinistro, l'insieme di tutti i reclami relativi allo stesso Evento.

Contraente : l'organismo o la persona fisica o giuridica, residente in Francia o nel DOM ROM, COM e Comunità *sui generis*, che ha sottoscritto il presente Contratto.

Tariffa di Famiglia: si applica per una sottoscrizione di almeno 3 persone con un massimo di 6 persone della stessa famiglia così definiti: Genitori e figli finanziariamente dipendenti oppure dai genitori, nonni e nipoti. Tutti i partecipanti devono apparire nello stesso stato di famiglia o nella stessa fattura dell'organizzatore del viaggio. Gruppi e GIR (Gruppi Individuali Raggruppati) non possono beneficiare di questa tariffa.

Tariffa Tribù: si applica per un abbonamento di almeno 3 persone, massimo 9 persone (con o senza relazione), che appare sullo stesso stato di famiglia o nella stessa fattura dell'organizzatore del viaggio. Gruppi e GIR (Gruppi Individuali Raggruppati) non possono beneficiare di questa tariffa.

Territorialità : mondo intero.

Terzi : qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente, dall'Assicurato, dai Membri della Famiglia dell' Assicurato, dalle persone che l'accompagnano o dai suoi dipendenti.

Obsolescenza: perdita di valore di un bene derivante dall'uso e dal tempo. Tale valore viene detratto dall'importo del risarcimento.

Furto : Il furto da parte di Terzi, con la violenza o con scasso, provato e riconosciuto come tale da un'autorità competente.

Viaggio: trasporto e soggiorno garantito dal Contratto.

LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ASSICURATORE

Gli interventi a cui l' **Assicuratore** è chiamato a rispondere sono nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali. Essi sono quindi legati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

L' **Assicuratore** non può essere ritenuto responsabile per ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti in caso di scioperi, sommosse, movimenti popolari, restrizione alla libera circolazione, sabotaggio, Attentati, guerra o guerra civile, effetti delle radiazioni o qualsiasi altro evento fortuito o di forza maggiore.

Prestazioni non richieste nel corso del Viaggio o non organizzate dall' **Assicuratore** non danno diritto ad alcun risarcimento.

L' **Assicuratore** decide la natura del biglietto messo a disposizione dell'Assicurato basata sia sulle possibilità offerte dai vettori che sulla durata del viaggio.

ESCLUSIONI GENERALI

Le garanzie dell'Assicuratore non possono essere applicabili nei seguenti casi:

- **Consumo di droga, o di qualsiasi altro stupefacente menzionata nel Codice della Sanità Pubblica, di medicine e trattamenti non prescritti da un medico;**
- **Conseguenze di incidenti stradali causati dall'Assicurato quando è sotto l'influenza dell'alcol caratterizzata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore al tasso massimo consentito dalla legge applicabile in vigore nel paese in cui è avvenuto l'incidente;**
- **Conseguenze degli stati alcolici, atti intenzionali, comportamenti dolosi;**
- **Mancata conoscenza da parte dell'Assicurato delle leggi e dei regolamenti vigenti nello Stato del luogo di soggiorno;**
- **Suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato, autolesionismo;**
- **Partecipazione a scommesse, crimini, risse (salvo legittima difesa);**
- **Danni causati intenzionalmente dall'assicurato, su suo ordine o con la sua complicità o la concorrenza;**
- **Manipolazione o detenzione di armi da guerra, armi, comprese quelle utilizzate per la caccia;**
- **Tutti i casi di forza maggiore che impediscono l'esecuzione del Contratto, divieti decisi dalle autorità del paese di partenza, di transito o di destinazione;**
- **Guerra o guerra civile, sommosse, movimenti popolari, scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio;**
- **Danni derivanti da qualsiasi combustibile nucleare, prodotti o rifiuti radioattivi di qualsiasi dispositivo destinato ad irradiare od esplodere per modificazione del nucleo atomico e la loro decontaminazione, sia nel paese di partenza, di transito o di destinazione;**
- **Situazioni a rischio infettivo in un contesto epidemico facente parte di una messa in quarantena o di misure di prevenzione o di controllo specifico da parte delle autorità sanitarie locali e / o nazionali del paese di origine;**
- **Terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, inondazioni o calamità naturali salvo per disposizioni derivanti dalla legge n 86-600 del 13 luglio 1982 relative al risarcimento delle vittime di calamità naturali;**
- **Danneggiamenti che costituiscono danni per l'ambiente subiti dagli elementi naturali come l'aria, l'acqua, Il suolo, la fauna, la flora, il cui uso è comune a tutti, così come i danni estetici od ornamentali ad essi correlati;**
- **Incidenti derivanti dalla pratica di sport da parte dell'Assicurato come parte di una competizione ufficiale organizzata da una federazione sportiva e per il quale la licenza è rilasciata e gli allenamenti per le competizioni;**
- **Alpinismo di alta montagna al di sopra di 3.000 metri, bob, caccia ad animali pericolosi, sport aerei, skeleton, speleologia e sci fuori pista, navigazione in solitaria e / o più di 60 miglia dalla costa;**
- **Problemi politici che portano rischi per la sicurezza delle persone;**
- **Guida di qualsiasi veicolo se l'assicurato non ha la patente, la licenza o il permesso di guida corrispondente;**
- **Mancato pericolo;**
- **Negligenza da parte dell'Assicurato.**

DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo L. 121-4 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente si impegna ad informare **l'Assicuratore** di garanzie godute o di cui beneficia l'Assicurato per lo stesso rischio con altri assicuratori. Quando esistono più assicurazioni sotto contratto, senza frode o inganno, ognuna produce i suoi effetti nei limiti di garanzia contrattuali.

Nel caso in cui l'Assicurato dispone di una garanzia precedente per uno dei rischi di seguito coperti, si ha la possibilità, ai sensi dell'articolo L. 112-10 del Codice delle assicurazioni, di abbandonare il contratto entro 14 giorni di calendario successivi alla conclusione dello stesso. L'assicurato sarà rimborsato per i premi pagati **all'Assicuratore**, senza tasse o penali, salvo casi di sinistri intervenuti anteriormente all'esercizio del diritto di recesso. Prima della conclusione del Contratto, **l'Assicuratore** consegnerà all'Assicurato un documento invitandolo a verificare se non sia già beneficiario di una garanzia per uno dei rischi coperti dal contratto e lo informerà della possibilità di recesso.

SANZIONI

Sia per le dichiarazioni alla sottoscrizione del Contratto, o per quelle fatte durante l'esecuzione del Contratto, qualsiasi reticenza o falsa dichiarazione intenzionale, omissione o errata dichiarazione comporta l'applicazione, a seconda dei casi, delle disposizioni degli articoli L.113-8 (nullità del contratto) e L. 113-9 del Codice delle assicurazioni (riduzione proporzionale del risarcimento).

PERIZIA

I danni ai beni assicurati sono valutati di comune accordo o, in mancanza, da una perizia amichevole, fatti salvi i rispettivi diritti delle parti. Ciascuna parte sceglie un perito; se i periti nominati non sono d'accordo, si designa un terzo perito; i tre periti decidono insieme con voto di maggioranza.

La mancanza di una delle parti di nominare il proprio perito, o dei due periti di concordare sulla scelta del terzo, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria competente. Questa nomina è fatta su semplice richiesta firmata da entrambe le parti, o da una sola, dopo aver convocato l'altra parte con lettera raccomandata.

Ciascuna parte paga le spese e gli onorari del proprio perito; gli onorari del terzo perito e gli eventuali costi della sua nomina, sono supportati allo stesso modo dall' **Assicuratore** e dall'Assicurato.

RICORSI CONTRO TERZI RESPONSABILI

L'Assicuratore che ha pagato il risarcimento assicurativo è surrogato nei termini dell'articolo 121-12 del Codice delle assicurazioni, fino alla concorrenza di tale risarcimento nei diritti e azioni dell'Assicurato contro terzi, per aver loro causato un danno.

Tuttavia, la surrogazione non si applica ai risarcimenti forfettari garantiti in caso di morte o d'invalidità permanente dell'Assicurato.

DENUNCIA E MEDIAZIONE

In caso di reclami riguardanti l'applicazione delle garanzie di annullamento, mancata partenza e mancato ritorno, bagagli, ritardo di trasporto, interruzione di soggiorno, viaggio alternativo l'Assicurato deve contattare:

Presence Assistance Tourisme

TSA 16666

92308 LEVALLOIS PERRET Cédex - FRANCIA

Tel: + 33 (0) 1 55 90 47 51

In caso di reclami riguardanti l'applicazione delle garanzie assistenza rimpatrio, infortuni di viaggio, consigli e la responsabilità civile viaggiatore, l'Assicurato deve contattare:

AXA Assistance

ATI Francia

C / Tarragona n. 161

0814 Barcellona, Spagna

Se un disaccordo persiste, si può far ricorso al Mediatore, figura indipendente:

La Mediazione di Assicurazione

TSA 50110

75441 PARIGI Cedex 09

Questo ricorso è gratuito. Il parere del Mediatore non è vincolante e lascerà libertà all'Assicurato di scegliere se ricorrere eventualmente al tribunale francese competente.

Per ulteriori informazioni, l'assicurato può consultare il sito: <http://www.mediation-assurance.org>.

PRESCRIZIONI

Ai sensi dell'articolo L. 114-1 del Codice delle assicurazioni, tutte le azioni derivanti dal contratto verranno prescritte per 2 anni a decorrere dall'Evento che le ha generate.

Tale termine decorre:

- In caso di occultamento, omissione, false o inesatte dichiarazioni sul rischio corso, dal giorno in cui **L'Assicuratore** ne ha avuto conoscenza;
- In caso di Sinistro, dal giorno in cui le parti interessate ne erano a conoscenza, se dimostrano che non lo erano fino ad allora.

Quando l'azione dell'Assicurato contro **L'Assicuratore** è causata dal ricorso di un terzo, la prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha aperto la causa contro l'Assicurato o è stata rimborsata da quest'ultimo.

La prescrizione è portata a 10 anni nei contratti di assicurazione contro gli infortuni verso le persone, quando i beneficiari sono gli aventi diritto dell'Assicurato defunto.

Ai sensi dell'articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni, la prescrizione è interrotta da una delle cause ordinarie di interruzione del termine di prescrizione come riportato qui di seguito:

- qualsiasi richiesta giudiziale, anche provvisoria, o anche portata davanti al tribunale incompetente;
- qualsiasi atto esecutivo forzato, o una misura conservativa adottata secondo le norme del codice delle procedure di esecuzione civile;
- qualunque riconoscimento **dell'Assicuratore** del diritto alla garanzia dell'Assicurato, o qualunque ammissione di debito dell'Assicurato verso **L'Assicuratore** ;
- qualsiasi ricorso alla mediazione o conciliazione;
- quando una parte non è in grado di agire a causa di un impedimento derivante dalla legge, da convenzioni o per forza maggiore.

Prescrizione è anche interrotta da:

- la nomina di periti a seguito di un Sinistro;
- l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata **dall'Assicuratore** all'Assicurato per quanto riguarda l'azione di pagamento del premio o dall'Assicurato **all'Assicuratore per** quanto riguarda il pagamento di un risarcimento.

Ai sensi dell'articolo L. 114-3 del Codice delle assicurazioni, le parti del contratto di assicurazione non possono, anche di comune accordo, modificare la durata della prescrizione, o aggiungere cause di sospensione o interruzione della stessa.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al fine di controllo della qualità dei servizi resi, le conversazioni telefoniche tra il Contraente o l'Assicurato e le aziende del Gruppo AXA Assistance possono essere registrate.

Le informazioni sul Contraente o l'Assicurato sono per uso interno da parte delle aziende del Gruppo AXA Assistance, così come le persone chiamate a intervenire e responsabili per la stipula, la gestione e l'esecuzione del Contratto, nei limiti dei rispettivi compiti, a norma degli articoli 6 e seguenti della legge 78-17 del 6 gennaio 1978.

Alcuni dei destinatari dei dati si trovano al di fuori dell'Unione Europea, e in particolare i seguenti destinatari: AXA Business Services situata in India e AXA Assistance Maroc Services situata in Marocco. **L'Assicuratore** garantisce che siano adottate tutte le misure atte a garantire un buon livello di protezione dei dati.

L'Assicuratore è soggetto agli obblighi di legge derivanti principalmente dal codice monetario e finanziario nella lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo e, in quanto tale, implementa un processo di monitoraggio dei Contratti che può portare alla stesura di una dichiarazione di sospetto sotto l'unica autorizzazione della Commissione Nazionale per l'informatica e le Libertà (CNIL), del 16 giugno 2011.

Inoltre, i dati personali del Contraente e dell'Assicurato possono essere utilizzati nel contesto della lotta contro le frodi che la CNIL ha autorizzato **L'Assicuratore** a realizzare in accordo con l'autorizzazione unica del 17 luglio 2014; questo trattamento può portare, se del caso, all'iscrizione nella lista di persone a rischio di frode.

Il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati che li riguardano, contattando AXA Travel Insurance, il Responsabile Protezione dei Dati, The Quadrangle, 106-118 Station Road, Redhill RH1 1PR, Regno Unito.

LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla legge francese.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'Assicuratore prende in carico il rimborso delle spese di cancellazione addebitate dall'organizzatore del Viaggio in applicazione delle Condizioni Generali di vendita quando questa cancellazione, comunicata **PRIMA DELLA PARTENZA**, è consecutiva al verificarsi, dopo la sottoscrizione dell'assicurazione, di uno dei seguenti eventi che impedisce all'Assicurato di realizzare il

Viaggio previsto :

A / L'Assicuratore interviene in caso di malattia grave o incidente dell'Assicurato o di un membro della famiglia dell'Assicurato con constatazione da parte di un'autorità medica che certifichi l'impedimento ad effettuare il viaggio previsto.

L'Assicuratore interviene in caso di decesso dell'Assicurato o membro della famiglia dell'Assicurato.

B / La garanzia è egualmente valida per l'Assicurato se la sua partenza o se le attività previste durante il suo soggiorno sono impedito da un evento imprevedibile il giorno della firma del Contratto, al di là del controllo dell'Assicurato e possono essere giustificate, al netto delle franchigie espresse nella Tabella delle Garanzie.

Tuttavia, la garanzia è valida per le cause seguenti, se nelle condizioni specificatamente descritte qui di seguito:

- Rifiuto del visto turistico da parte delle autorità del paese di viaggio, a condizione che le procedure siano state eseguite dall'Assicurato in tempo utile, abbiano permesso di pronunciarsi prima della sua partenza, e a condizione che egli abbia fornito tutti i documenti richiesti dalle autorità amministrative di quel paese.
- Convocazione dell'Assicurato da parte di una amministrazione per una data prevista durante il Viaggio a condizione che sia di natura imperativa, inaspettata e non possa essere rinviata.
- La convocazione dell'Assicurato ad un esame scolastico od universitario in una data che cada durante il viaggio, a condizione che l'atto di citazione non fosse noto al momento della firma del Contratto.
- La modifica della data di ferie concesse per iscritto dal datore di lavoro dell'Assicurato, prima della sua iscrizione al Viaggio.
- Ottenere un lavoro retribuito o uno stage pagato per l'Assicurato con inizio prima o durante le date previste per il viaggio, mentre l'Assicurato si era registrato come disoccupato e a condizione che non sia un caso di proroga o di rinnovo del contratto.
- Cambiamento di lavoro, non disciplinare, a condizione che imponga all'assicurato di muoversi durante il Viaggio o entro un mese prima del Viaggio e che il cambiamento non fosse noto all'atto di sottoscrizione del contratto.
- Ospedalizzazione (per almeno 2 giorni) o la morte dell'animale domestico dell'Assicurato, a condizione che si verifichi entro 3 giorni antecedenti alla partenza dell'Assicurato, e l'Assicurato porti la prova della proprietà dell'animale (certificato sanitario veterinario, vaccinazioni, tatuaggi, etc.).
- Separazione della coppia dell'Assicurato per divorzio, domanda di scioglimento dei PACS e cessazione della coabitazione nota a condizione di presentare prove del procedimento di divorzio o della domanda di dissoluzione dei PACS o di documenti comprovanti la cessazione della coabitazione.

La garanzia di Annullamento non copre l'impossibilità di partenza relativa all'organizzazione materiale del viaggio da parte dell'organizzatore o alle condizioni di alloggio o alla sicurezza della destinazione.

A / e B / ANNULLAMENTO DELLE PERSONE CHE ACCOMPAGNANO L'ASSICURATO

A causa della cancellazione, l'**Assicuratore** supporta anche il rimborso delle spese di cancellazione di ogni persona che accompagna l'Assicurato (massimo 9 persone), registrate allo stesso tempo con l'Assicurato e assicurate dallo stesso Contratto, quando la cancellazione proviene da una delle cause sopra elencate. Tuttavia, se si vuole mantenere la loro partecipazione al Viaggio, le spese supplementari di albergo o di cabina singola saranno prese in carico solamente se la pratica di cancellazione è oggetto di rimborso dall'**Assicuratore** e se l'importo del risarcimento è inferiore o uguale alle spese di annullamento dovute alla data in cui è intervenuto il Sinistro, dedotte le franchigie.

Se per un evento garantito l'Assicurato preferisce essere sostituito da un'altra persona invece di annullare il suo Viaggio, l'**Assicuratore** prenderà in carico le spese di cambio del nome applicate dal fornitore (tour operator, compagnie aeree). L'importo di tale risarcimento non può superare l'importo delle spese di annullamento dovute alla data di insorgenza del Sinistro.

ARTICOLO 2 - EFFETTO DELLA GARANZIA

A condizione che l'assicurato abbia già pagato il premio corrispondente, la garanzia ha effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e scade al momento della partenza nel luogo di convocazione previsto dall'organizzatore del viaggio, o alla consegna delle chiavi in caso di affitto.

ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DI GARANZIA

Per ogni sottoscrizione successiva alla data di iscrizione al viaggio, un periodo di attesa di 4 giorni si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. **Tuttavia, se l'annullamento del viaggio è per causa di una variazione o cancellazione di ferie pagate dal datore di lavoro o per il furto di documenti di identità, il sinistro sarà preso in considerazione solo se la sottoscrizione è SIMULTANEA all'iscrizione al viaggio.**

Il risarcimento questa garanzia non può superare l'importo effettivo delle sanzioni fatturate nel limite massimo della scala stabilita nel programma di benefici dopo l'annullamento del viaggio.

Le quote di iscrizione, i premi di assicurazione, le tasse rimborsabili per l'agenzia di viaggio o per l'assicurato dal vettore o da qualsiasi agenzia di esazione e le spese di visto non sono rimborsabili.

ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

In tutti i casi, l'**Assicuratore** rimborserà l'Assicurato, detratta la Franchigia specificata nella Tabella delle Garanzie (in caso di soggiorno in affitto, verrà detratta una sola franchigia a prescindere dal numero degli occupanti).

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Tutti gli eventi non elencati nell'ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA sono esclusi.

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, non sono garantite, le cancellazioni conseguenti:

- All'insorgenza di una Malattia o di un Incidente, di una ricaduta, di un peggioramento o di un ricovero in ospedale avvenuta nel mese precedente la registrazione del Viaggio;
- Ad ogni evento verificatosi tra la data di registrazione del Viaggio e la sottoscrizione del Contratto;
- Alla morte di una Terza Parte non assicurata dal Contratto quando la morte si verifica più di 30 giorni prima della partenza;
- A situazioni di rischio infettivo in un contesto epidemico facente parte di una messa in quarantena o di misure di prevenzione o di controllo specifico da parte delle autorità sanitarie locali e / o nazionali del paese di origine;
- A una polmonite atipica o di una sindrome respiratoria acuta grave (SARS), di un'influenza aviaria o la A-H1N1 e un'eventuale pandemia o epidemia riconosciuta dalle organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali;
- A qualsiasi circostanza che ostacoli la semplice approvazione dell'Assicurato a Viaggiare;
- Al semplice fatto che la destinazione del Viaggio dell'Assicurato è scoraggiata dal Ministero degli Affari Esteri francese;
- A tutti i casi per i quali la responsabilità potrebbe ricadere sul tour operator ai sensi degli articoli L.211-1 e seguenti del Codice del Turismo;
- Ad una tardiva richiesta del visto alle autorità competenti, alla mancata conformità dei documenti di identità necessari per viaggiare;
- Ad una malattia psichica, mentale o depressiva senza ricovero o con conseguente ricovero in ospedale di meno di 3 giorni.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o i suoi beneficiari devono:

- **Avvisare** la società da cui l'Assicurato ha acquistato il viaggio al verificarsi del Sinistro. Se l'assicurato annulla tardivamente, la **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** assumerà le spese di annullamento dovute alla data del verificarsi dell'Evento,
- **Notificare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** per iscritto il verificarsi del Sinistro, e comunque entro **5 giorni** di lavorativi. Dopo questo periodo, l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento se il suo ritardo ha causato un pregiudizio all'Assicuratore,
- **Indirizzare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** tutti i documenti necessari per la costruzione del reclamo per dimostrarne la validità e l'importo reclamato.

Senza la comunicazione del medico incaricato **dall'Assicuratore** sulle informazioni mediche necessarie per il reclamo, la pratica non può essere elaborata.

È espressamente convenuto che l'Assicurato accetta in anticipo il principio del controllo da parte del medico incaricato **dall'Assicuratore**. Pertanto, se l'Assicurato si oppone senza una buona ragione perde i diritti di garanzia.

PRESENCE ASSISTANCE TOURISME si riserva il diritto di reclamare il biglietto di trasporto inizialmente previsto e non utilizzato o la copia del rimborso effettuato **dall'Assicuratore** aereo.

MANCATA PARTENZA - MANCATO RITORNO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

MANCATA PARTENZA

Se un Evento imprevedibile indipendente dalla volontà dell'Assicurato che possa giustificare l'impedimento di utilizzo del trasporto fornito dall'organizzatore del Viaggio per raggiungere la destinazione, l'**Assicuratore** rimborsa, entro i limiti stabiliti nella tabella degli importi di garanzia, il biglietto che è stato costretto ad acquistare per raggiungere la destinazione (se il biglietto di trasporto iniziale non è modificabile) entro le 24 ore o il primo volo disponibile.

In nessun caso l'importo del rimborso potrà essere superiore a quello dell'annullamento.

MANCATO RITORNO

Se a seguito di un Evento imprevedibile, indipendente dalla volontà dell'Assicurato e giustificato, l'Assicurato presenta il costo del trasporto successivo (aereo o treno) tra la destinazione finale e il suo Domicilio, **l'Assicuratore** corrisponderà, entro il limite fissato nella Tabella delle Garanzie, il biglietto che è stato costretto ad acquistare per tornare a suo Domicilio, in sostituzione di quello già in suo possesso e reso inutilizzabile.

Per essere garantito, il titolo di trasporto corrispondente al trasporto successivo deve apparire sul contratto di vendita ed essere coperto dal Contratto.

È considerato trasporto successivo i trasporti pubblici di passeggeri inferiori a 1000 km tra il destinazione finale e il luogo di Domicilio dell'Assicurato.

Per lo stesso viaggio, l'Assicurato può beneficiare della garanzia di mancata partenza e di mancato ritorno. Tuttavia, il rimborso sarà limitato per queste due garanzie all'importo massimo indicato nella Tabella della Garanzie.

ARTICOLO 2 - EFFETTO DELLA GARANZIA

La garanzia di mancata partenza entra in vigore il giorno della partenza indicata nel contratto di vendita e scade al momento dell'imbarco per la destinazione finale (all'andata).

La garanzia per il mancato ritorno entra in vigore il giorno del ritorno indicato nel contratto di vendita e scade al momento dell'imbarco dell'ultimo viaggio in corrispondenza a quanto previsto nel contratto di vendita.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Tutti gli eventi non elencati all'articolo 1 "natura della garanzia" sono esclusi.

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, non possiamo intervenire:

- **In caso di sciopero del vettore**
- **Per il rimborso di un titolo di trasporto non garantito e non riportato nella fattura d'iscrizione emessa dall'agenzia**
- **Per il rimborso di prestazioni diverse da un titolo di trasporto**
- **Per la garanzia di mancato ritorno: sulla via del ritorno senza corrispondenza.**

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o i suoi beneficiari devono:

- **Notificare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** per iscritto il verificarsi del Sinistro, e comunque non oltre **5 giorni** lavorativi. Dopo questo periodo, l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento se il suo ritardo ha causato un pregiudizio all'**Assicuratore**.
- **Indirizzare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** tutti i documenti necessari per la costruzione del reclamo per dimostrarne la validità e l'importo reclamato.

ASSISTENZA AL RIMPATRIO

ARTICOLO 1 - MALATTIA O INFORTUNIO

L'équipe medica **dell'Assicuratore** si coordina con il medico curante in loco e / o il medico di famiglia, per intervenire nel modo più appropriato sulle condizioni dell'assicurato.

L'équipe medica **dell'Assicuratore organizza** il trasporto dell'Assicurato al centro medico più vicino al suo Domicilio o il trasferimento in un ospedale più attrezzato e più specializzato.

A seconda della gravità, solo l'équipe medica **dell'Assicuratore è** autorizzata a decidere sul rimpatrio, sulla scelta dei mezzi di trasporto e il luogo di ricovero in ospedale.

L'Assicuratore rimpatrierà l'Assicurato al suo Domicilio, se è in grado di lasciare il centro medico.

Se la condizione dell'Assicurato lo giustifica, **l'Assicuratore** organizza e sostiene il costo di una persona sul posto per permettere di accompagnarlo.

Se lo stato dell'Assicurato non giustifica l'ospedalizzazione o il rimpatrio e l'Assicurato non può tornare alla data originalmente prevista, **l'Assicuratore** supporta le spese effettivamente sostenute per l'estensione soggiorno in hotel, così come quelle di una persona che sieda al suo capezzale, dietro giustificativi, esclusi i costi di ristorazione sino al rimpatrio dell'Assicurato. La durata di questa garanzia non può superare il numero di notti come previsto nella Tabella delle Garanzie. L'importo massimo coperto per persona a notte è indicato nella Tabella delle Garanzie.

Quando la condizione dell'Assicurato lo permette, **l'Assicuratore** organizza e sostiene il suo ritorno e quello della persona che è rimasta vicino a lui.

Se l'Assicurato è ricoverato in ospedale e le sue condizioni non giustificano o impediscono il rimpatrio o l'immediato ritorno, **l'Assicuratore** organizza il soggiorno in hotel di una persona indicata dall'Assicurato, che sia già sul posto e rimanga al suo capezzale. **L'Assicuratore** sostiene costi non previsti effettivamente sostenuti per rimpatriare l'Assicurato, su giustificativo, esclusi i costi di ristorazione, fino all'importo massimo pagato per notte indicato nella Tabella delle Garanzie. La durata di questa garanzia non può superare il numero di notti come previsto nella Tabella delle Garanzie.

L'Assicuratore sostiene il ritorno di questa persona, se non è possibile utilizzare il trasporto inizialmente previsto.

Se il ricovero nell'ospedale sul posto è superiore a 7 giorni, e se nessuno rimane al capezzale dell'Assicurato, **l'Assicuratore** mette a disposizione della persona designata dall'Assicurato, un biglietto di andata / ritorno, per arrivare vicino a lui, questo solo in partenza dall'Europa ed organizza il soggiorno in hotel di quella persona, su giustificativo, senza costi di ristorazione. L'importo massimo coperto per persona a notte è indicato nella Tabella delle Garanzie. La durata di questa garanzia non può superare il numero di notti come previsto nella Tabella delle Garanzie.

Quando la condizione dell'Assicurato lo permette, **l'Assicuratore** organizza e sostiene il suo ritorno e quello della persona che è rimasta vicino a lui.

Se lo stato di salute dell'Assicurato non permette di prendersi cura dei figli minori e se nessun membro adulto della famiglia dell'Assicurato lo accompagna, **l'Assicuratore** organizza il trasferimento della persona che l'Assicurato ha designato per riportarli al Domicilio dell'Assicurato.

ARTICOLO 2 - IN CASO DI DECESSO

L'Assicuratore organizza e sostiene il trasporto della salma dal luogo della camera ardente al luogo di sepoltura in Europa.

I costi funerari sono pagati per l'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

L'Assicuratore organizza e sostiene i costi fino al luogo di sepoltura il ritorno dei Membri della Famiglia dell'Assicurato che partecipano allo stesso Viaggio e garantiti dallo stesso Contratto.

ARTICOLO 3 - ALTRE ASSISTENZE ALLE PERSONE

Rientro anticipato :

- Se l'assicurato è tenuto a interrompere il suo Viaggio a causa: della morte di un Membro della Famiglia dell'Assicurato, della persona responsabile per la cura dei figli minori o disabili, del suo sostituto professionale,
- Ospedalizzazione per Malattia Grave o Incidente Grave del suo coniuge di diritto o di fatto, dei suoi ascendenti e discendenti in primo grado rimasti nel paese di origine dell'Assicurato e con una prognosi con rischio vita emessa con comunicazione dal controllo del medico curante al Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE,
- Verificarsi di gravi danni d'incendio, esplosione, furto o danni causati da forze della natura nella residenza primaria o secondaria dell'Assicurato o nei suoi locali professionali e che richiedano imperativamente la sua presenza.

L'Assicuratore organizza e sostiene il ritorno dell'Assicurato al suo Domicilio. Se il tempo lo permette e la presenza dell'Assicurato è necessaria per il proseguimento del Viaggio, **l'Assicuratore** organizza e sostiene i costi per l'Assicurato indietro fino al luogo dove può ritrovare i partecipanti al Viaggio.

Rimpatrio o il trasporto di altri Assicurati :

Se, a seguito del rimpatrio dell'Assicurato gli accompagnatori assicurati nello stesso Contratto desiderano di essere rimpatriati, **l'Assicuratore** organizza e sostiene il costo del loro ritorno **entro il limite massimo di 4 persone**.

Spese Mediche :

IMPORTANTE: I viaggiatori con destinazione in un paese dell'Area Economica Europea o Svizzera devono portare la tessera sanitaria europea.

L'Assicuratore rimborsa l'Assicurato, dopo l'intervento della Sicurezza Sociale e di qualsiasi altra organizzazione di previdenza, le spese mediche sostenute al di fuori del paese di residenza dell'Assicurato nei limiti indicati nella Tabella delle Garanzie.

In tutti i casi, **l'Assicuratore** rimborserà l'Assicurato, dedotta una franchigia il cui ammontare è specificato nella Tabella delle Garanzie.

Nessun anticipo delle Spese Mediche al di fuori dell'ospedale sarà concesso per qualsiasi importo inferiore a 500 €.

Anticipo delle spese ospedaliere all'estero :

Se l'Assicurato è fuori dal suo paese di residenza, non in grado di pagare i costi Medicali di ricovero in ospedale a causa di una malattia o di un incidente che si è verificato durante la Durata delle Garanzie, **l'Assicuratore** può, su richiesta dell'Assicurato fornire un anticipo alle seguenti condizioni cumulative:

- i medici **dell'Assicuratore** devono valutare, dopo aver raccolto informazioni dal medico locale, se è impossibile rimpatriare immediatamente l'Assicurato nel suo paese di residenza,
- le cure a cui si applica l'anticipo devono essere prescritte in accordo con i medici **dell'Assicuratore**,
- **l'Assicurato o qualsiasi altra persona autorizzata da lui deve impegnarsi formalmente con la firma di un documento specifico, fornito dall'Assicuratore durante l'attuazione di questa disposizione:**
 - ❖ **ad avviare i passi di presa in carico delle spese alle organizzazioni assicurative (sicurezza sociale, mutue) entro 15 giorni dalla data di spedizione degli elementi necessari per queste azioni dell'Assicuratore,**
 - ❖ **a rimborsare l'Assicuratore delle somme ricevute come tali dalle agenzie di assicurazione nella settimana successiva alla ricezione delle stesse.**

Resteranno a carico dell'Assicuratore unicamente, e nel limite degli ammontari previsti per le prestazioni "Spese Mediche", le spese non prese in carico dagli organismi assicurativi.

L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore l'attestazione delle spese non supportate da questi organismi di assicurazione, nella settimana seguente il ricevimento.

In difetto di aver gestito i rapporti con le agenzie di assicurazione nei tempi previsti, o la mancata presentazione all'Assicuratore entro il periodo stabilito del certificato di non presa in carico emesso da questi organismi assicurativi, l'Assicurato non potrà in alcun caso avvalersi del beneficio delle prestazioni "Spese Mediche" e dovrà rimborsare integralmente tutti i costi ospedalieri anticipati dall'Assicuratore, che effettuerà, se necessario, qualsiasi procedura di recupero del caso, il cui costo sarà a carico del beneficiario.

Questa garanzia cessa il giorno in cui l'Assicuratore è in grado di rimpatriare l'Assicurato, o il giorno del ritorno dell'Assicurato nel suo paese di origine.

Malattia o Infortunio a un figlio minore o portatore di handicap dell'Assicurato rimasto nel paese di residenza :

Se durante il viaggio dell'Assicurato, uno dei figli minori o disabili dell'Assicurato nel paese di residenza è malato o ferito, l'Assicuratore si mette a disposizione della persona responsabile della sua custodia per organizzare il trasporto nell'ospedale meglio attrezzato a fornire le cure rese necessarie dalla sua condizione, con riserva che l'Assicurato ne dia previa autorizzazione scritta.

L'Assicuratore assicura il ritorno al Domicilio del figlio dell'Assicurato e terrà l'Assicurato informato sulla sua condizione, se l'Assicurato ha lasciato un indirizzo durante il viaggio.

Se la presenza dell'Assicurato è indispensabile, l'Assicuratore organizza il suo ritorno.

Spese di Soccorso, inclusa la Ricerca e il Salvataggio :

L'Assicuratore supporta le Spese di Ricerca, di Salvataggio e di Soccorso per l'importo per persona per Evento secondo gli ammontari indicati nella Tabella delle Garanzie, le spese per le operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o di organizzazioni specializzate pubbliche o private messe in azione per la sparizione dell'Assicurato o in caso di Incidente.

Invio di farmaci :

L'Assicuratore supporta tutte le misure per garantire la ricerca e l'invio di farmaci essenziali per la prosecuzione di un trattamento in corso, nel caso in cui non ci sia più la disponibilità di questi farmaci e sia impossibile per l'Assicurato di ottenerli sul posto o di equivalenti. Il costo di questi farmaci rimane a carico dell'Assicurato.

Trasmissione di messaggi importanti ed urgenti :

L'Assicuratore si fa carico di trasmettere messaggi che sono destinati all'Assicurato quando è possibile contattarlo direttamente. Analogamente, l'Assicuratore può comunicare ad un Familiare dell'Assicurato, su sua chiamata, un messaggio che l'Assicurato ha lasciato per lui. I messaggi sono trasmessi sotto la sola responsabilità dell'autore che deve essere identificato.

Assistenza legale :

L'Assicuratore sostiene, per un importo indicato nella Tabella delle Garanzie, le spese per gli ausiliari di giustizia a cui l'Assicurato può liberamente fare ricorso per un'azione legale istituita contro di lui, con riserva che i fatti contestati non siano soggetti a sanzioni penali secondo le leggi del paese in cui l'Assicurato si trova.

Questa garanzia non interviene per i fatti in relazione all'attività professionale dell'Assicurato o la custodia e / o l'uso di un veicolo a motore.

Anticipo di una cauzione penale:

Se in caso di violazione della legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato, sia obbligato dalle autorità al pagamento di una cauzione penale, l'Assicuratore ne anticipa fino alla concorrenza del valore indicato nella Tabella delle Garanzie, a condizione che l'Assicurato fornisca una garanzia di rimborso delle somme anticipate. Delle spese possono essere aggiunte su ciascun anticipo in contanti.

Articolo 4 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE

Gli interventi a cui l'Assicuratore è chiamato a rispondere sono nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali. Essi sono quindi legati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Se l'assicurato si rifiuta di seguire le decisioni prese dal servizio medico dell'Assicuratore, scarica l'Assicuratore dalla responsabilità per le conseguenze di una tale iniziativa e l'Assicurato perde ogni diritto ai benefici o ad un risarcimento.

L'Assicuratore non può in alcun modo sostituire gli organismi di soccorso **di emergenza locali o assumerne costi.**

L'Assicuratore non può essere ritenuto responsabile per ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti in caso di scioperi, sommosse, movimenti popolari, restrizione alla libera circolazione, sabotaggio, attentati, guerra o guerra civile, effetti delle radiazioni o qualsiasi altro evento fortuito o di forza maggiore.

Prestazioni non richieste nel corso del Viaggio o non organizzate dall'Assicuratore non danno diritto ad alcun risarcimento.

L'Assicuratore decide la natura del biglietto messo a disposizione dell'Assicurato basata sia sulle possibilità offerte dai vettori che sulla durata del viaggio.

La garanzia entra in vigore il giorno della partenza e scade il giorno del ritorno per il periodo indicato nel modulo di registrazione al Viaggio e **senza eccedere i 90 giorni**.

L'impegno massimo dell'Assicuratore in caso di Sinistro è fissato nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI DI GARANZIA

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, le garanzie dell'Assicuratore non possono essere ritenute applicabili nei seguenti casi:

- **Di polmonite atipica o di sindrome respiratoria acuta grave (SARS), di un'influenza aviaria o la A-H1N1 e di un'eventuale pandemia o epidemia riconosciuta dalle organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali;**
- **Per danni o incidenti derivanti dall'uso di un veicolo terrestre a motore a due ruote, una moto d'acqua o di una motoslitte;**
- **Per danni causati da calamità naturali;**
- **Per danneggiamenti che costituiscono danni per l'ambiente subiti dagli elementi naturali come l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna, la flora, il cui uso è comune a tutti, così come i danni estetici od ornamentali ad essi correlati;**
- **Per convalescenze, disturbi e patologie pre-esistenti o in corso di trattamento;**
- **Per conseguenze di Infortuni Gravi verificatisi prima della data di sottoscrizione di garanzia per l'assicurato;**
- **Per malattie psichiche, mentali o depressive;**
- **Per disturbi minori o lesioni che possono essere trattate in loco e che non impediscono la prosecuzione del Viaggio;**
- **Per costi di trattamenti termali, perdita di peso, ringiovanimento e cure rilassanti o trattamenti estetici, costi di fisioterapia, vaccinazioni, protesi, apparecchi, occhiali o lenti a contatto, impianti;**
- **Sinistri relativi allo stato di gravidanza a partire dalla 32^a settimana;**
- **Viaggi intrapresi con lo scopo di diagnosi e / o di trattamenti;**
- **Costi sostenuti dopo il viaggio di ritorno o fuori validità della garanzia;**
- **Spese sostenute senza il consenso dell'Assicuratore;**
- **Costi telefonici diversi da quelli corrispondenti alle chiamate all'assistenza centrale di AXA ASSISTANCE;**
- **Spese di taxi sostenute senza il consenso dell'Assicuratore;**
- **Decorsi per gravidanza: parto, cesareo, cure per il neonato, aborto;**
- **Malattie o ferite preesistenti diagnosticate e / o trattate, oggetto di ricovero in ospedale nei 6 mesi prima del viaggio;**
- **Costi derivanti da cure o trattamenti non risultanti da emergenza medica;**
- **Costi derivanti da cure o trattamenti di natura terapeutica non riconosciuti dalla legge francese.**

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per richiedere un'assistenza:

Durante l'evento, per beneficiare delle garanzie sopra definite, è assolutamente necessario rivolgersi prima di qualsiasi intervento al Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE. Verrà rilasciato un numero di pratica, il solo che giustifica la presa in carico degli interventi.

Il Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE è attivo in ascolto **24 ore su 24 e 7 giorni su 7** al numero **+33 1 7077 0416**.

L'Assicurato deve specificare il numero del contratto, la natura della prestazione richiesta e l'indirizzo e numero di telefono dove può essere raggiunto. L'Assicurato deve anche permettere ai medici autorizzati dall'Assicuratore l'accesso a tutte le informazioni mediche relative alla persona in questione.

Per richiedere un rimborso, l'Assicurato deve:

- **Informare imperativamente l'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi. Dopo questo periodo, l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento se il suo ritardo ha causato un pregiudizio all'Assicuratore,**
- **Allegare alla sua richiesta :**
 - il numero del contratto di assicurazione e il suo numero di pratica assegnato dal Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE,
 - il certificato medico dettagliato con indicazione della natura esatta e la data di insorgenza della malattia,
 - il certificato di morte, se del caso,
 - i conti della Previdenza Sociale e qualsiasi altra organizzazione di previdenza accompagnato da fotocopie

delle note delle Spese Mediche,

- tutti i documenti necessari per l'istruzione della pratica su richiesta semplice dell'Assicuratore e tempestivamente.

Senza la comunicazione al medico incaricato dall'Assicuratore le informazioni mediche necessarie per il reclamo, la pratica non può essere elaborata.

Quando l'assicuratore ha sostenuto il trasporto dell'Assicurato, quest'ultimo deve restituire il biglietto di ritorno inizialmente previsto e non utilizzato.

BAGAGLI

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'Assicuratore assicura i bagagli in tutto il mondo, al di fuori della vostra residenza primaria o secondaria per tutta la durata del viaggio riportata sul contratto di vendita e non può essere superiore a 90 giorni consecutivi fino alla concorrenza dell'ammontare fissato nella Tabella delle Garanzie, contro:

- Il furto
- La distruzione totale o parziale, compresi i danni causati da forze naturali
- La perdita esclusivamente durante il trasporto effettuato da una società di trasporto debitamente autorizzata.

Se non si è in grado di fornire le ricevute di acquisto degli oggetti rubati, persi o danneggiati, sarà assegnata una somma forfettaria prevista nella Tabella delle Garanzie.

SEZIONE 2 - ESTENSIONI GARANZIA

La Compagnia assicura anche:

- Nel caso in cui i bagagli dell'Assicurato non vengono recapitati all'aeroporto di destinazione (all'andata) e se vengono restituiti con più di 24 ore di ritardo, l'Assicuratore rimborserà su presentazione di giustificativi gli acquisti effettuati al fine di compensare l'assenza del bagaglio nel luogo di soggiorno, fino all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Se l'Assicurato non è in grado di presentare le ricevute di acquisto, una somma forfettaria di cui alla tabella importi di copertura sarà assegnato ad esso.

La garanzia scade quando il bagaglio dell'Assicurato gli è stato riconsegnato.

Questa indennità non si somma con la garanzia perdita o furto del contratto.

- Spese di rifacimento del passaporto, carta d'identità, patente di guida dell'Assicurato, rubati durante il viaggio o il soggiorno, fino all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie, e a condizione che l'Assicurato abbia presentato immediatamente denuncia presso l'autorità di polizia più vicina e abbia fatto una dichiarazione contro ricevuta presso l'Ambasciata di Francia o al Consolato più vicino.

ARTICOLO 3 - LIMITAZIONI DI GARANZIA

Gli *oggetti preziosi* e *quelli personali* sono garantiti UNICAMENTE contro il **furto denunciato**, constatato dalle autorità competenti del paese in questione (polizia, gendarmeria, società di trasporti, commissario di bordo,..), a condizione che siano portate sull'Assicurato, trasportati dall'Assicurato in un bagaglio non affidato ad un trasportatore o lasciati in una camera d'albergo o in un appartamento chiuso a chiave e UNICAMENTE nel paese di soggiorno.

Se l'assicurato utilizza un veicolo privato, i rischi di furto sono coperti a condizione che i Bagagli e gli Oggetti Personali dell'Assicurato siano contenuti nel bagagliaio del veicolo chiuso a chiave e protetti alla vista. Solo il furto con scasso è coperto. Se il veicolo è parcheggiato su una strada pubblica, la garanzia è valida solo tra le ore 7 e le 22. Il furto di oggetti preziosi in una macchina privata non è garantito.

In tutti i casi, il massimo importo riconosciuto dall'Assicuratore è limitato all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 4 - EFFETTI DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalla registrazione dei bagagli dell'Assicurato da parte del vettore o la consegna delle chiavi per un affitto. Essa scade al ritorno al momento del ritiro finale dei bagagli da parte dell'Assicurato con il vettore o la restituzione delle chiavi per l'affitto.

SEZIONE 5 - CALCOLO DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento è calcolato sulla base del valore di sostituzione al momento del sinistro, tolto l'invecchiamento, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice delle Assicurazioni (L 121-5).

Gli importi delle garanzie non si sommano con quelli eventualmente forniti dalla società di trasporto.

ARTICOLO 6 - FRANCHIGIA

In tutti i casi, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato, dedotta una franchigia il cui ammontare è specificato nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, non sono garantiti:

- **Merci, beni di consumo, contanti, carte di credito, smart card, biglietti di trasporto, materiale informatico non portatile, attrezzature telefoniche, titoli di qualsivoglia natura, penne, accendini, documenti registrati su nastri o film, documenti e valori cartacei di tutti i tipi, collezioni ed attrezzature professionali, chiavi, biciclette, rimorchi, roulotte e in generale mezzi di trasporto, occhiali, binocoli, lenti a contatto, protesi e apparecchi di qualsiasi natura, dispositivi medici, prodotti farmaceutici, prodotti deperibili, ed ogni effetto confiscati dalla dogana e non restituiti all'Assicurato;**
- **Furto dei bagagli, oggetti preziosi o oggetti dell'Assicurato conseguente a dimenticanza o negligenza da parte sua, vale a dire, il fatto di lasciare il bagaglio incustodito, visibile dall'esterno del veicolo e / o senza aver completamente chiuso e bloccato l'accesso;**
- **Furto di oggetti personali e oggetti preziosi contenuti nei bagagli e affidati a una società di trasporti;**
- **Perdita o il danneggiamento di oggetti personali o preziosi qualunque siano le circostanze del Sinistro;**
- **Il furto commesso senza scasso o usando le chiavi duplicate;**
- **Furto dei Bagagli dell'Assicurato in un veicolo tra il tramonto e l'alba o in un veicolo decapottabile;**
- **Danni indiretti come la perdita di godimento di un bene, multe;**
- **Confisca o la distruzione da parte delle autorità (dogane, polizia);**
- **Danni derivanti dal vizio intrinseco del bene assicurato, la sua normale e naturale usura;**
- **Perdita (salvo da parte della compagnia di trasporto unicamente per i Bagagli), dimenticanza o scambio;**
- **Attrezzature sportive di qualsiasi tipo;**
- **Furti in campeggio;**
- **Incendio, danni da acqua o danni dovuti a perdite di liquidi o grassi, coloranti o sostanze corrosive contenuti nei bagagli assicurato.**

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La dichiarazione di Sinistro deve pervenire **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** entro 5 giorni lavorativi tranne per un evento fortuito o per forza maggiore; se questo termine non è rispettato e per questo motivo l'Assicuratore subisce un pregiudizio, l'Assicurato perde ogni diritto al risarcimento.

- In caso di furto o smarrimento del Bagaglio affidato a un vettore:
 - **Far fare** una constatazione di danno dalla società di trasporto;
 - **Trasmettere** a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME il rapporto di irregolarità originale, una copia del biglietto, il tagliando della carta d'imbarco, le etichette dei bagagli.
- In caso di danneggiamento del bagaglio affidato a un vettore:
 - **Far fare** alla società di trasporto una constatazione del danno;
 - Inoltrare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME la valutazione del danno fatto dal rappresentante qualificato del vettore o dall'albergatore (**escludendo il rappresentante dell'organizzatore del viaggio**) una copia del biglietto e il tagliando della carte d'imbarco, le etichette del bagaglio, il preventivo di riparazione o la dichiarazione di irreparabilità.
- In caso di ritardo nella consegna da parte della società di trasporto:
 - **Far fare** una constatazione di irregolarità dalla società di trasporto;
 - **Trasmettere** PRESENCE ASSISTANCE TOURISME il rapporto irregolarità, una copia del biglietto, il tagliando della carta d'imbarco, le etichette del bagaglio, data di conferma della consegna del bagaglio presso l'hotel o il suo recupero da parte dell'Assicurato dal vettore.
- In caso di furto durante il soggiorno:
 - Presentare una denuncia al più presto all'autorità competente più vicina al luogo del furto (polizia, gendarmeria, commissario di bordo...), e in ogni caso nel paese ove è avvenuto il Sinistro;
 - Inviare a **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** la denuncia originale con il dettaglio delle circostanze del furto.

In tutti i casi, **trasmettere** a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME l'inventario dettagliato e quantificato con la fattura di acquisto originale, datata e numerata, con la modalità di pagamento degli oggetti rubati, smarriti o danneggiati, e in caso di ritardo nella consegna, le fatture originali di acquisto di generi di prima necessità.

Se l'Assicurato recupera tutto o in parte gli oggetti rubati o mancanti, in qualsiasi momento, deve immediatamente notificarlo a **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME**. Se questo recupero ha luogo prima del pagamento del risarcimento, deve riprendere possesso di questi oggetti e **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** indennizzerà i danni dovuti ad eventuali danneggiamenti subiti. Se questo recupero ha luogo dopo il pagamento del risarcimento, si potrà decidere di riprenderli al posto del rimborso del corrispettivo ricevuto, al netto delle quote che coprono i danni subiti dagli oggetti e gli oggetti mancanti, se del caso. L'Assicurato ha 15 giorni di tempo per fare la sua scelta. Dopo questo tempo, **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** riterrà che l'Assicurato abbia optato per l'abbandono,

I beni sinistrati che **l'Assicuratore** ha rimborsato all'Assicurato diventano di sua proprietà.

In caso di mancata presentazione di questi documenti, l'Assicurato incorre nella perdita dei suoi diritti al risarcimento. Gli importi indicati dall'Assicurato nella sua dichiarazione di Sinistro non possono essere considerati come prova del valore dei beni per i quali si chiede il risarcimento, né come prova dell'esistenza di tali beni.

L'assicurato deve giustificare, con tutti i mezzi a sua disposizione e con i documenti in suo possesso, l'esistenza e il valore di tali beni al momento della perdita, così come l'entità del danno.

Se non è in grado di trasmettere all'Assicuratore le richieste ricevute di acquisto, l'Assicuratore risarcirà sulla base del valore forfettario previsto nella Tabella delle Garanzie.

Se consapevolmente, come prova, l'Assicurato produce documenti inesatti o se l'Assicurato utilizza mezzi fraudolenti o fornisce dichiarazioni inesatte o incomplete, perderà ogni diritto al risarcimento, fatte salve le azioni che l'Assicuratore potrà eventualmente presentare contro di lui.

COSTI DI INTERRUZIONE / SOSTITUZIONE VIAGGIO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

RIMBORSO DELLE SPESE DI INTERRUZIONE

Se l'Assicurato deve interrompere il viaggio garantito dal Contratto, l'Assicuratore rimborserà i servizi a terra non utilizzati, di cui l'Assicurato non può pretendere dal fornitore il rimborso, la sostituzione o la compensazione.

Nel caso in cui una società di assistenza organizza il rimpatrio dell'Assicurato a seguito:

- Di Grave Malattia o Infortunio Grave per l'Assicurato o di uno dei suoi accompagnatori assicurati dal medesimo Contratto, sarà effettuato il *rimborso proporzionale* del trasporto e del noleggio di una vettura non inclusa, dalla data dell'Evento al conseguente rimpatrio dell'Assicurato.

Nel caso in cui una società di assistenza organizza il rientro anticipato dell'Assicurato a seguito:

- Di Grave Malattia o Incidente Grave o la morte di un membro della famiglia dell'Assicurato o di qualsiasi altra persona che vive abitualmente con l'Assicurato, e non garantita dal Contratto;
- La morte della persona responsabile della cura dei figli minori o disabili dell'Assicurato o il suo sostituto professionale;
- Furto, danni gravi per incendio, esplosione, danni da acqua, o causati da forze della natura alla sede professionale o privata dell'Assicurato e che comporti necessariamente la presenza dell'Assicurato per prendere le necessarie misure precauzionali;

L'importo del rimborso sarà proporzionale al numero di giorni di viaggio non effettuati da parte dell'Assicurato a partire dalla data del suo rimpatrio medico o ritorno anticipato, esclusi i Costi di Trasporto e di noleggio auto.

Per Spese di Trasporto si intende: i biglietti emessi da società di trasporto regolari o charter o un mezzo di trasporto appositamente noleggiato per il ritorno dell'Assicurato. I trasferimenti in autobus tra l'aeroporto e il luogo di soggiorno dell'Assicurato non sono inclusi.

SOSTITUZIONE DEL VIAGGIO

L'Assicuratore deve fornire all'Assicurato, vittima nel suo viaggio di una Malattia Grave o un Infortunio Grave che porta il Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE a rimpatriarlo al suo Domicilio o in un ospedale, nella prima metà della suo Viaggio, un buono valido 12 mesi in agenzia dove aveva acquistato il viaggio garantito dal Contratto, a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Questo buono sarà stabilito sulla base del prezzo iniziale del Viaggio dei partecipanti che sono stati rimpatriati con un massimo corrispondente all'importo previsto nella Tabella delle Garanzie.

La garanzia di sostituzione del Viaggio non è cumulabile con il rimborso delle spese di interruzione

ARTICOLO 2 - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Se il Viaggio garantito dal Contratto non prevede alcun mezzo di trasporto pubblico di passeggeri (utilizzo da parte dell'Assicurato del suo mezzo di trasporto personale o noleggio di un autovettura), la garanzia si applica UNICAMENTE se l'Assicurato ha contattato il Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE PRIMA d'interrompere il suo soggiorno per qualunque motivo.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste nelle disposizioni generali, l'assicuratore non può rimborsare l'Assicurato quando:

- Il rimpatrio o il ritorno anticipato non è stato organizzato da una società di assistenza;
- Nessuna società di assistenza è stata contattata prima del rientro anticipato dell'Assicurato nel caso di Viaggio con il suo veicolo personale;
- L'Assicurato chiede il rimborso dei costi di trasporto previsti dal contratto di vendita.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o i suoi beneficiari devono:

- Contattare il Centro Assistenza di AXA ASSISTANCE o di qualsiasi altra società con la quale l'Assicurato benefici della garanzia di assistenza (qui di seguito chiamato il "Fornitore di Assistenza ") per aprire una pratica di presa in carico PRIMA di intraprendere le iniziative legate al suo ritorno.
- Dare notifica a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME **entro 5 giorni lavorativi** dal rientro dell'Assicurato. **Se questo termine non è rispettato e per questo l'Assicuratore subisce un pregiudizio, l'Assicurato perde ogni diritto al risarcimento.**
- Comunicare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME il nome e il numero di pratica fornito **dall'Assicuratore** che ha eseguito il rimpatrio medico o il ritorno anticipato dell'Assicurato.
IMPORTANTE: Se il rimpatrio o il rientro anticipato dell'Assicurato è stato organizzato da un'altra società diversa da AXA Assistance a cui l'Assicuratore ha delegato la sua attuazione, l'Assicurato gli deve chiedere un certificato attestante la data di ritorno, il numero e il nome delle persone rimpatriate, e la precisazione che si tratti di un ritorno anticipato o di rimpatrio in seguito a ospedalizzazione specificando la data di ricovero in ospedale.
- Chiedere all'agenzia di viaggio di fornire all'Assicurato o di trasmettere direttamente PRESENCE ASSISTANCE TOURISME la fattura di registrazione al Viaggio se questa include i prezzi al dettaglio dei vari servizi o, in mancanza di questa un certificato da parte dell'organizzatore del viaggio specificando il dettaglio dei servizi a terra e / o il prezzo del trasporto.

INFORTUNI DI VIAGGIO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce il pagamento fino a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie quando l'Assicurato è vittima di un Infortunio.

Per Infortunio si intende qualunque lesione corporale non intenzionale da parte dell'Assicurato, per l'azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna, a condizione che l'infortunio si verifichi nel corso del Viaggio.

Gli Infortuni stradali sono egualmente inclusi nella assicurazione, tuttavia è anche specificato che per quanto riguarda il trasporto aereo, la garanzia è concessa per l'Assicurato come passeggero su un aereo appartenente ad una compagnia di trasporto aereo autorizzata per il trasporto pubblico di passeggeri.

ARTICOLO 2 - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Questa garanzia è valida solamente per le persone con 70 anni non compiuti il giorno del Sinistro.

Per quanto riguarda i ragazzi di età inferiore ai 16 anni il giorno del Sinistro, il rimborso non può superare i costi funerari.

In tutti i casi la responsabilità massima per persona dell'Assicuratore è limitata agli importi indicati nella Tabella delle Garanzie.

La copertura è prevista per qualsiasi Viaggio non superiore a 90 giorni consecutivi.

- **DECESSO**

In caso di decesso dell'Assicurato, sia immediato o entro **un 1 anno** dalla data dell'Infortunio generatore, l'Assicuratore pagherà al coniuge non separato o, in mancanza ai beneficiari, il capitale indicato nella Tabella delle Garanzie, detratti i compensi già pagati ai sensi dell'articolo **INVALIDITÀ PERMANENTE**. **Per quanto riguarda i ragazzi di età inferiore ai 16 anni il giorno del Sinistro, il rimborso non può superare i costi funerari.**

- **INVALIDITÀ PERMANENTE**

Quando l'Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente, l'Assicuratore pagherà all'Assicurato o al suo legale rappresentante la frazione del capitale assicurato indicato nella Tabella delle Garanzie corrispondente alle tariffe e alle regole di valutazione qui sotto riportate, con un massimo del **100%**.

- **TARIFFA D'INVALIDITÀ PERMANENTE**

Demenza totale ed incurabile,	
cecità completa, paralisi totale o permanente,	
amputazione o la perdita di utilizzo di due arti	100 %
Perdita completa della vista da un occhio	25%
Sordità totale incurabile in entrambe le orecchie	40%
Sordità totale incurabile in un orecchio	15%

Amputazione o la perdita totale di utilizzo di:	DESTRO	SINISTRO
• Braccio, avambraccio o la mano	60%	50%
• Pollice	20%	15%
• Indice	15%	10%
• Altro dito	8%	5%
• Due dita diverse dal pollice e l'indice	12%	8%
• Una gamba sopra il ginocchio	50%	
• Una gamba dal ginocchio e al di sotto	45%	
• Un piede	40%	
• Alluce	5%	
• Altre dita	1%	

- **REGOLE DI VALUTAZIONE**

Viene considerata solamente la disabilità funzionale reale dell'arto o dell'organo colpito, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Perdita di arti o organi affetti da invalidità totale prima dell'Infortunio non dà luogo a risarcimento e le lesioni degli arti o degli organi sono compensate solo dalla differenza tra le condizioni prima e dopo l'Infortunio.

Se è attestato da certificato medico che l'Assicurato è mancino, le aliquote previste nella tabella di invalidità permanente per le disabilità degli arti superiori vengono invertite.

Se più parti dello stesso arto vengono toccate nello stesso infortunio, i rimborsi accumulati assegnati a ciascuna di esse non deve superare il rimborso previsto per la perdita totale di quell'arto.

Le infermità non previste nella lista d'Invalidità Permanente vengono rimborsate in proporzione alla loro gravità rispetto a quella dei casi elencati.

Quando le conseguenze di un Infortunio sono aggravate dallo stato di fatto, per mancanza di cure o per trattamenti empirici a causa di negligenza dell'Assicurato, il rimborso sarà determinato dalle conseguenze che l'Infortunio avrebbe avuto in una persona in condizioni normali, soggetto ad un trattamento medico razionale.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, La Garanzia Infortuni di Viaggio non comprende:

- **Malattie, colpi di sole e congestioni meno che non siano il risultato di un infortunio garantito;**
- **Infortuni la cui causa è dovuta a infermità preesistenti, lesioni personali a causa di patologie come l'epilessia, rottura per aneurisma, ictus, paralisi o delirium tremens, pazzia, sordità o cecità a cui l'Assicurato era soggetto;**
- **Lesioni causate da raggi X, radio, dai suoi composti e derivati, a meno che non risultino per la persona sotto trattamento per un malfunzionamento o un errore di manipolazione degli strumenti o sono una conseguenza del trattamento a cui l'Assicurato è soggetto in seguito ad un infortunio coperto dalla garanzia del presente Contratto;**
- **Infortuni derivanti dall'uso di veicoli a due ruote con una cilindrata di 125 cc e la pratica di un'attività professionale.**

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rispettare i seguenti obblighi:

- **Notificare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME per iscritto del Sinistro entro cinque giorni lavorativi dall'evento. Dopo questo periodo, l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento se il suo ritardo ha causato un pregiudizio a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME,**
- **Inoltra a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME appena possibile, gli originali dei seguenti documenti:**
 - il certificato del medico intervenuto per le cure di primo soccorso, indicando le probabili conseguenze dell'Infortunio,

- un resoconto dettagliato delle circostanze dell'Infortunio,
 - il certificato di prognosi,
 - tutti i documenti necessari per la creazione della pratica dell'Assicurato e per dimostrare la validità e l'importo del reclamo,
 - copia del certificato di assicurazione,
- Sottomettersi all' esame dei medici per constatare il suo stato,
 - Dichiarare spontaneamente a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME :
 - le disabilità permanenti che l'Assicurato aveva prima del Sinistro,
 - le coperture sottoscritte sullo stesso rischio con altri assicuratori.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VIAGGIATORE

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce le conseguenze finanziarie della responsabilità civile personale dell'Assicurato sotto la gli **articoli da 1382 a 1385 incluso del Codice Civile** per i danni causati a terzi dall'Assicurato, da animali o cose, di cui l'Assicurato abbia la custodia durante il Viaggio senza che quest'ultimo possa superare i 90 giorni consecutivi.

La garanzia è valida solo nei paesi in cui l'Assicurato non abbia già una copertura a garanzia della stessa natura nell'ambito di un contratto firmato altrove.

Per gli incidenti che si verificano all'estero, l'Assicuratore garantisce la responsabilità finanziaria dell'Assicurato in virtù della legge locale, **senza che l'impegno del l'Assicuratore possa superare quello della legislazione francese.**

ARTICOLO 2 - LIMITI DI GARANZIA

Il risarcimento massimo dovuto dall'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 3 - FRANCHIGIA

In caso di Danni Materiali e Immateriali, **una Franchigia totale per pratica** indicata nella Tabella delle Garanzie sarà detratta dal rimborso.

ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, il Contratto non garantisce l'Assicurato per i danni risultanti:

- **Di un immobile di cui l'Assicurato è proprietario, o incendio o esplosione che si verifica nei locali occupati dall'Assicurato;**
- **Dalla pratica del campeggi in roulotte;**
- **Dall'esercizio dell'attività venatoria;**
- **Dall'uso di qualsiasi veicolo a motore, nonché qualsiasi dispositivo per la navigazione aerea, marittima e fluviale;**
- **Dall'esercizio di un'attività professionale.**

Sono inoltre esclusi dalla garanzia, i danni:

- **Agli animali o agli oggetti appartenenti o affidati all'Assicurato;**
- **Causati dai soci, funzionari e dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento della loro funzione.**

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato non può scendere a compromessi con il Terzo danneggiato o accettare un'ammissione di responsabilità, senza il consenso **dell'Assicuratore.**

L'ammissione di un fatto materiale, come gli atti naturali di assistenza non costituiscono un'ammissione di responsabilità.

L'Assicurato deve:

- Avvisare l'Assicuratore per iscritto **nel giro di cinque giorni lavorativi** dalla conoscenza del Sinistro precisando le circostanze dettagliate dello stesso. **Dopo questo periodo, l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento se il ritardo ha causato un pregiudizio all'Assicuratore,**
- Trasmettere **all'Assicuratore** del ricevimento di tutti gli avvisi, lettere, convocazioni, citazioni, atti extragiudiziali e documenti processuali che possono essere inviati, consegnati o notificati personalmente all'Assicurato o ai suoi beneficiari,
In caso di ritardo nella trasmissione di questi documenti, l'Assicuratore potrebbe richiedere un risarcimento proporzionato al pregiudizio risultante (articolo L. 113-1 del Codice delle Assicurazioni),
- Comunicare **all'Assicuratore su** semplice richiesta e senza indugio, tutti i documenti necessari alla perizia,
- Dichiarare **all'Assicuratore** le garanzie di cui beneficia per lo stesso rischio con altri assicuratori.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA

Con il presente accordo l'Assicurato dà tutti i poteri all'Assicuratore a dirigere il procedimento nei tribunali civili, compresa la facoltà di ricorso.

In caso di un procedimento penale, **l'Assicuratore** ha la possibilità di intervenire e dirigere la difesa dell'Assicurato, senza essere vincolata, si riserva il diritto di ricorso o di andare in cassazione.

Se successivamente al Sinistro, l'Assicurato non riesce a soddisfare i suoi obblighi, **l'Assicuratore** indennizzerà comunque i Terzi danneggiati.

Tuttavia **l'Assicuratore** potrà ricorrere contro l'Assicurato per ottenere il rimborso delle somme versate.

I costi accessori (processo, ricevute, ecc) non possono essere dedotti dal limite di garanzia. Tuttavia in caso di condanna per un importo superiore al limite di garanzia, questi costi saranno a carico dell'Assicurato e **dell'Assicuratore** in proporzione alle rispettive quote nella condanna.

RITARDO DI TRASPORTO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

A seguito di un ritardo di più di quattro ore all'arrivo rispetto all'orario inizialmente previsto sul biglietto di viaggio in vostro possesso, **la Compagnia** vi rimborsa l'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Questa garanzia è valida per i Viaggi non superiori a 90 giorni consecutivi durante il trasporto di andata (per raggiungere la destinazione) e di ritorno (giorno di ritorno previsto sul contratto di vendita) di:

- Voli di linea di compagnie aeree i cui orari sono pubblicati,
- Voli charter di andata i cui orari sono indicati sui bollettini di volo di andata,
- Voli charter di ritorno: l'ora di conferma del volo comunicata dall'agenzia all'Assicurato,
- Collegamenti ferroviari della SNCF o di un vettore pubblico per ferrovia,
- Tragitti organizzati da una società di trasporto marittimo o fluviale.

I rimborsi sono cumulativi, se l'Assicurato subisce un ritardo di almeno 4 ore per l'andata e almeno 4 ore per il ritorno.

Questa garanzia non si applica se l'Assicurato è trasferito ad un'altra compagnia aerea entro gli orari previsti inizialmente.

ARTICOLO 2 - EFFETTO DELLA GARANZIA

La garanzia entra in vigore alla data e l'ora indicata sul biglietto di partenza e scade al momento dell'arrivo a destinazione.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni Generali, le garanzie dell'Assicuratore non possono essere ritenute applicabili nei seguenti casi:

- **Una decisione delle autorità aeroportuali, autorità dell'aviazione civile o da altre autorità che hanno annunciato del cambiamento degli orari di partenza più di 24 ore prima del viaggio di andata o di ritorno che appare sul biglietto dell'Assicurato;**
- **Differenza minore di 4 ore tra l'orario di arrivo previsto a destinazione e l'orario di arrivo effettivamente registrato sul certificato fornito dal vettore meno di 4 ore;**
- **Qualsiasi evento verificatosi tra la data di prenotazione dell'Assicurato di Viaggio e la data di sottoscrizione del Contratto;**
- **La cancellazione del volo dalla compagnia aerea in qualsiasi momento;**
- **La perdita per qualsiasi motivo dell'Assicurato del trasporto su cui la prenotazione era stata per lui confermata;**
- **Non ammissione a bordo per il mancato rispetto del termine orario per la registrazione del bagaglio e / o la presentazione all'imbarco.**

La garanzia non si applica sui voli di previsti durante il soggiorno.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- **Notificare PRESENCE ASSISTANCE TOURISME del suo ritorno e al più tardi entro 15 giorni dal ritorno. Se questo termine non è rispettato e per questo **l'Assicuratore** subisce un pregiudizio, l'Assicurato perde ogni diritto al risarcimento.**
- **Fornire a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME un'attestazione di ritardo rilasciato e timbrato dalla compagnia di trasporto o di un suo rappresentante. Questo attestato deve contenere il previsto orario di arrivo a destinazione, il tempo effettivamente registrato di arrivo e deve essere obbligatoriamente nominativa se l'assicurato non è in grado di fornire il tagliando della carta d'imbarco.**

Senza la comunicazione dei documenti sopra citati necessari per l'indagine, la pratica non può essere elaborata.